

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 237

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 30 novembre 2023

NORME PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, con questa legge, sostiene l'informazione locale e, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, valorizza le iniziative dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, delle emittenti radiofoniche e dei soggetti esercenti l'editoria elettronica operanti in ambito regionale, al fine di:

- a) promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell'attività svolta dall'amministrazione regionale;
- b) favorire la diffusione della cultura regionale e la divulgazione delle notizie di interesse per la comunità marchigiana;
- c) preservare il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza di informazione;
- d) scongiurare l'impoverimento del panorama informativo locale e salvaguardare i livelli occupazionali anche in relazione all'incremento dell'occupazione non precaria;
- e) incoraggiare gli investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica e al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione.

Art. 2*(Interventi regionali a sostegno dell'informazione locale)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ai soggetti che svolgono attività di informazione locale, per iniziative rivolte:

- a) alla promozione dell'immagine della Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia marchigiana;
- b) all'informazione giornalistica;
- c) alla fruibilità in logica multicanale dei prodotti radiotelevisivi ed editoriali;
- d) all'accessibilità delle informazioni da parte delle persone con disabilità visiva e uditiva;
- e) alla realizzazione di nuovi progetti editoriali e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale;
- f) alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi del rispetto della legalità, dell'ambiente e della parità di genere tra uomo e donna;
- g) alla formazione, alla stabilizzazione e all'incremento del personale.

2. La Regione concede inoltre ai soggetti di cui al comma 1 contributi per investimenti destinati:

- a) alla digitalizzazione;
- b) alla modernizzazione degli impianti e dei sistemi di produzione.

Art. 3*(Destinatari degli interventi)*

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 2 i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, le emittenti radiofoniche e i soggetti esercenti l'editoria elettronica, operanti nel territorio regionale, che producono principalmente informazione locale e sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) sede legale nelle Marche;
- b) iscrizione da almeno due anni al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
- c) registrazione presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);
- d) presenza in redazione di almeno un giornalista, professionista o pubblicista, iscritto all'Albo dei giornalisti;
- e) applicazione ai propri dipendenti giornalisti e non giornalisti dei contratti collettivi nazionali di lavoro della rispettiva categoria;
- f) regolarità nel pagamento degli stipendi e nel versamento degli oneri contributivi;
- g) rispetto degli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

2. Sono, in ogni caso, esclusi dai contributi di cui a questa legge i soggetti riconducibili a partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali, professionali e di categoria secondo la normativa vigente.

Art. 4*(Attuazione degli interventi)*

1. Le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)) e previo parere della Commissione assembleare competente.

2. La Giunta regionale, in particolare, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili e definisce la procedura per l'assegnazione dei contributi, fermi restando i requisiti minimi di cui all'articolo 3.

Art. 5*(Aiuti di Stato)*

1. I contributi di cui a questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Stato e, in particolare, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione

del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione del TFUE agli aiuti "de minimis".

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale valuta i risultati e l'efficacia degli interventi disciplinati da questa legge. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione di questa legge;
- b) le risorse stanziare e l'importo dei contributi concessi, distinti per tipologia e beneficiari;
- c) i risultati conseguiti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il Consiglio Assemblea legislativa regionale cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025, la spesa massima complessiva di euro 200.000,00, come di seguito specificato:

- a) 100.000,00 nell'anno 2024, di cui 70.000,00 al Titolo 1 e 30.000,00 al Titolo 2;
- b) 100.000,00 nell'anno 2025, di cui 70.000,00 al Titolo 1 e 30.000,00 al Titolo 2.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", come di seguito specificato:

- a) per l'anno 2024: euro 70.000,00 a carico del Titolo 1 ed euro 30.000,00 a carico del Titolo 2;
- b) per l'anno 2025: euro 70.000,00 a carico del Titolo 1 ed euro 30.000,00 a carico del Titolo 2.

3. Per effetto della lettera a) del comma 2, l'autorizzazione di spesa per il 2024 per la legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), di cui alla Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025), è azzerata.

4. Per gli esercizi successivi all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4 entro il mese di febbraio di 2024 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 9

(Abrogazione)

1. La legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) è abrogata.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.